

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2709 DELLA COMMISSIONE**del 15 settembre 2023****che integra il regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione per il programma «corpo europeo di solidarietà»****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/888, che ha istituito il programma «corpo europeo di solidarietà» («programma»), ha stabilito nell'allegato gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3.
- (2) Gli indicatori, sebbene idonei ai fini della sorveglianza annuale della performance, non consentono in misura sufficiente una sorveglianza e una valutazione esaustive delle attività del programma e dei risultati ottenuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. È pertanto opportuno stabilire indicatori supplementari nell'ambito del quadro di sorveglianza e di valutazione.
- (3) Tali indicatori dovrebbero misurare le realizzazioni, i risultati e l'impatto del programma, tenendo conto dei vigenti obblighi di rendicontazione e di valutazione di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2021/888.
- (4) A norma dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/888, sono stati consultati gli esperti designati da ciascuno Stato membro e dai paesi terzi associati al programma,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Indicatori del quadro di sorveglianza e di valutazione e obblighi di rendicontazione**

Gli indicatori di cui all'allegato del presente regolamento integrano gli indicatori stabiliti nell'allegato del regolamento (UE) 2021/888 per quanto riguarda le realizzazioni, i risultati e l'impatto del programma.

Gli indicatori sono misurati come segue:

- a) annualmente, per quanto riguarda gli indicatori di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/888 e per quanto riguarda gli indicatori di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato del presente regolamento;
- b) l'indicatore di impatto di cui al punto 3 dell'allegato del presente regolamento è misurato nell'ambito delle valutazioni intermedia e finale, conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/888.

*Articolo 2***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 202 dell'8.6.2021, pag. 32.